



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale per
l'attuazione dell'art. 43, commi 3
e 4, della legge 27/12/1997, n. 449

Approvato con D.G.C. n. 101 del 22/03/2004 Modificato e sottoscritto dalla delegazione trattante il 13/05/2005 (autorizzazione alla sottoscrizione con D.G.C. n. 149 del 20/04/2005)



Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità ed i criteri per la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Vengono inoltre individuate le prestazioni, non rientranti fra i servizi pubblici essenziali dell'Ente o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente; i criteri generali per la quantificazione del corrispettivo o contributo, le modalità di versamento, la destinazione dei relativi proventi.

Art. 2 - Principi generali - limiti

1. Le convenzioni per attività o servizi aggiuntivi a titolo oneroso devono essere rivolte a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, una migliore qualità dei servizi.
2. Le attività oggetto delle convenzioni o sottoposte a contributo non devono rientrare tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, né fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, già disciplinati da apposita normativa.
3. Le consulenze o i servizi da erogare a titolo oneroso non devono essere comprese fra le funzioni ed i compiti attribuiti o delegati all'Ente da leggi, regolamenti o convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, salvo che il corrispettivo non sia già previsto o disciplinato dalle stesse fonti.

Art. 3 - Servizi aggiuntivi svolti su base convenzionale

1. Le convenzioni di cui all'art. 43, comma 3 della L. 449/97 vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le convenzioni disciplinano, fra l'altro, l'oggetto dell'attività o servizio, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni da parte dei dipendenti, la misura del corrispettivo e le modalità di pagamento. La partecipazione dei dipendenti è volontaria, laddove le prestazioni si riferiscano esclusivamente ad attività private a scopo di lucro.
3. Le attività relative non possono essere svolte dai dipendenti in orario d'ufficio, salve le tre seguenti ipotesi:
 - 1) Nel caso in cui dalle attività oggetto della convenzione derivi un ridotto carico di lavoro, il dirigente competente ne attesta la compatibilità con il disbrigo delle attività istituzionali;
 - 2) Nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari nazionali o regionali impongano al Comune lo svolgimento di funzioni per conto di altri Enti locali, potrà essere previsto anche l'utilizzo del personale comunale per una



quota dell'orario d'obbligo, oltre che per ulteriori quote di orario. In tale ultima eventualità, la partecipazione dei dipendenti è volontaria.

- 3) Nel caso in cui le attività, per loro natura, debbano obbligatoriamente essere svolte durante l'orario di ufficio.
4. La misura del corrispettivo per consulenze o servizi aggiuntivi, nella componente di costo relativa al personale, è determinata, laddove possibile, in riferimento ai prezzi medi di mercato o, se aventi per oggetto attività professionali, alla tariffa professionale nei valori medi. Laddove tale quantificazione sia impossibile o incongrua, si farà riferimento al costo orario dei dipendenti interessati.
4. bis. Le somme introitate, a titolo di contributo di collaborazione da parte degli enti pubblici e di corrispettivo ai netti di IVA da parte dei soggetti privati, vengono così ripartite: al bilancio dell'Ente affluiranno le somme necessarie alla rifusione dei costi, oltre al 50% dei ricavi netti; il restante 50% dei ricavi netti sarà destinato ad alimentare le risorse per la produttività generale ed il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 15, c.5 del CCNL 1° aprile 1999 (per i dipendenti) e le risorse per la retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett.c) del CCNL 23 dicembre 1999.
5. Il 90% delle risorse per la produttività così acquisite, salvo diversa percentuale obbligatoriamente prevista da norme o provvedimenti di altre autorità, sarà destinato in favore dei dipendenti direttamente coinvolti nel servizio e ripartito fra gli stessi in base all'apporto quali - quantitativo dei singoli, nell'ambito del complessivo processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, con determinazione del dirigente competente. L'importo annuo massimo erogabile a ciascun dipendente in virtù delle attività di cui al presente articolo ed al successivo articolo 5 è complessivamente pari a € 5.100,00.

Art. 4 - Servizi aggiuntivi svolti su base normativa

1. Sono ricomprese nella fattispecie di cui al precedente articolo le attività non comprese fra quelle istituzionali, per le quali il Comune percepisce un contributo, compenso o rimborso spese da parte di organismi pubblici o privati, determinato dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti autoritativi comunque denominati.

Art. 5 - Prestazioni aggiuntive rivolte ad utenza indifferenziata

1. Con deliberazione della G.C., da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, con cadenza almeno biennale, saranno individuate le prestazioni da assoggettare a contributo da parte dell'utente, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L. n. 449/97, con i relativi importi.
2. Ai relativi introiti si applica la medesima disciplina prevista per quelli derivanti da servizi aggiuntivi, di cui ai precedenti artt. 3 e 4.



INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Principi generali - limiti	2
Art. 3 - Servizi aggiuntivi svolti su base convenzionale	2
Art. 4 - Servizi aggiuntivi svolti su base normativa.....	3
Art. 5 - Prestazioni aggiuntive rivolte ad utenza indifferenziata	3